IL COMMERCIO
DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Sede Amm.: UNIONE COMMERCIANTI - Via Santarelli, 219 - 221 - tel. e fax 0871.64589 - 66923 - Chieti - www.confcommerciochieti.it - info@confcommerciochieti.it sped. in a. p. art. 2 comma 20/C legge 662/96 Filiale di Chieti Aut. Trib. di Chieti 24-2-1971 Dir. Resp. dr. V. D'Alessandro. Delegazioni, Uffici e Recapiti: LANCIANO Via Alemo, 39 tel. 0872.713146 714798 - ORTONA Pzza Ricorgimento, 1 tel. 085.9067228 9063748 SAN SALVO Via Verdi, 8 tel. 0873.342788 VASTO Via delle Gardenie, 16/G tel. 0873.361053 374135 fax 368029 CASALBORDINO Via Levante, 19 tel. 0873.900371 - CASTIGLIONE M. M. Via Roma, 10 Tel. 0873.978826 SCERNI Via A. Moro, 34 Tel. 0873.910390 Ciclostilato in proprio.
In caso di mancato recapito restituire al mittente Tassa a carico

Anno XXXIII n. 12 – Chieti 18.5.2005 - 1 -

Confcommercio Chieti

SIB CONFCOMMERCIO
Chieti

ATTIVITA' ESTIVA NELLE SPIAGGE DEL LITORALE

STAGIONE BALNEARE 2005

Ordinanza Regione Abruzzo

*

2. RETRIBUZIONI al PERSONALE DIPENDENTE

* * *

1. ATTIVITA' ESTIVE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE

STAGIONE BALNEARE 2005

Ordinanza Regione Abruzzo

*

E' stata pubblicata sul B.U.R.A. n. 5 straordinario del 6 maggio scorso l'Ordinanza della Regione Abruzzo che detta disposizioni per la stagione balneare 2005 relative all'uso delle spiagge e del mare con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse.

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre.

Di particolare interesse *è la disposizione che fa* ***divieto di "esercitare attività commerciali sia in forma fissa che itinerante,*** *pubblicità, attività promozionali, etc., al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle disposizioni del Comune"*.

Così come è ***vietato effettuare pubblicità*** sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, anche mediante distribuzione di manifesti e lancio degli stessi a mezzo velivoli.

Segnaliamo, ancora, che **potrà essere consentito l'accesso**, nell'ambito del proprio stabilimento balneare***, di animali domestici di piccola taglia*** *(6-7 kg)****, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie.*** Gli ombrelloni che li "*ospitano*" debbono essere posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non recare disturbo o disagio agli altri utenti.

Per fare cosa utile forniamo copia dell'Ordinanza ***da esporsi obbligatoriamente***, ***in un luogo visibile*** *e per tutta la durata della stagione estiva***.** E' fatto obbligo a chiunque di osservarla; in difetto si incorre nelle previsioni degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Sul nostro sito www.confcommerciochieti è invece consultabile l'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto che regola la condotta e l'impiego del mezzo denominato "sea scooter" .

* * *

Confcommercio Chieti

2. RETRIBUZIONI al PERSONALE DIPENDENTE

Ricordiamo *(v. not. nn. 01/2005 e 20/2004*) che ***a luglio 2005*** è prevista **l'erogazione dell'ultima tranche contrattuale** secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo del CCNL Turismo sottoscritto il 19 luglio 2003.

All'uopo forniamo:

- *una tabella (**TAB 1**) con le retribuzioni aggiornate fino a giugno 2005 e con le retribuzioni da corrispondere a partire da luglio 2005 (TAB 1/A).*
- *una tabella (**TAB 2**) riepilogativa delle aliquote contributive in vigore.*

⇒ Apprendistato

Per la stagione 2005, in attesa della definitiva entrata in vigore della riforma Biagi, è possibile assumere personale con contratto di ***apprendistato con le stesse regole in vigore per la passata stagione*** *senza necessità di richiedere la preventiva autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro (come previsto dal D.lgs.n.276/2003).*

Pertanto **possono essere assunti con contratto di apprendistato**, *i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 ovvero **a 26 anni nelle aree in** **obiettivi 1 e 2** **(**la nostra regione è fuori dall'*ob. *1**;** nel litorale della provincia di Chieti ricadono in ob. 2: Ortona e parte dei territori di S. Salvo e Vasto - l'elenco completo dei comuni della Regione Abruzzo che ricadono in ob.2 su www.confcommerciochieti.it -).*

Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età anzidetti sono elevati di due anni.

Durata	
livello di inquadramento	***Durata in mesi***
3	48
4	36
5	36
6S	24
6	18

Lo svolgimento dell'apprendistato per il conseguimento di qualifiche *inquadrate al 6° livello*, è consentito esclusivamente per le seguenti qualifiche:

- *cameriere ai piani, villaggi turistici, camping;*
- *commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante, self service;*
- *facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;*
- *bagnino;*
- *guardiano notturno;*
- *sorvegliante di ingresso;*
- *ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa;*

con il seguente obbligo formativo:

titolo di studio	***ore di formazione***
Scuola dell'obbligo	120
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore	100
Diploma universitario e diploma di laurea	80

Confcommercio Chieti

⇒ **Lavoro a chiamata**

Il lavoro a chiamata è una nuova tipologia contrattuale introdotta con la Riforma Biagi ed è il contratto (*che può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato*) mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti previsti.

Attualmente sono utilizzabili le seguenti tipologie :

a) *ipotesi oggettive*

- svolgimento di prestazioni di *carattere discontinuo o intermittente* secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi;
- stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle *tipologie di attività indicate nella tabella allegata* al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (v. decreto 22.10.2004)

b) *ipotesi soggettive*

- disoccupati con *meno di 25 anni* (il concetto di disoccupato si desume dall'art.1 d.lgs.n.181/00 modificato dal d.lgs.n.297/2002);
- lavoratori *con più di 45 anni* espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento (il concetto di "lavoratore espulso" va inteso in senso ampio con riferimento cioè anche a coloro che hanno estinto il rapporto beneficiando di incentivi all'esodo)

c) *per periodi predeterminati:*

- per *prestazioni da rendersi il fine settimana*, nei periodi delle vacanze estive o natalizie o pasquali, ecc… (*il week end va dalle 13 del venerdì fino alle 6 del lunedì successivo e le ferie estive dal 1 giugno al 30 settembre*).

  Si ricorda che la legge Biagi ha previsto per questa tipologia contrattuale un'indennità di disponibilità. Su questo specifico punto si ribadisce la duplice versione del contratto intermittente:

  • il lavoratore *si obbliga* a rispondere alla chiamata - obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità di disponibilità;

  • il lavoratore *NON si obbliga* a rispondere alla chiamata - il datore di lavoro non è obbligato a corrispondere l'indennità di disponibilità (l'obbligo di rispondere va pattuito espressamente in contratto).

Il Ministero del Lavoro ha peraltro recentemente chiarito che:

* l'indennità è corrisposta a consuntivo alla fine del mese;
* nei periodi predeterminati (*fine settimana, ferie, ecc…*) l'indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata, tuttavia, salvo diversa previsione del CCNL, in caso di effettiva chiamata e solo in questo caso, il datore di lavoro eroga l'indennità a copertura del periodo di inattività precedente e successiva alla chiamata;
* la malattia e l'infortunio operano solo nei periodi in cui c'è la prestazione (la relativa normativa non trova applicazione nei periodi di inattività), peraltro le modalità di calcolo delle indennità saranno oggetto di un'ulteriore circolare ministeriale.

Confcommercio Chieti

Da un punto di vista vige *l'obbligo di comunicazione ai servizi per l'impiego entro 5 gg. dalla avvenuta assunzione*, tuttavia il datore di lavoro sarà tenuto ad una sola comunicazione iniziale al momento della stipulazione del contratto (anche gli obblighi connessi come l'iscrizione al libro paga e la comunicazione INAIL saranno soddisfatti una sola volta).

Peraltro *nella comunicazione dovrà essere specificata l'obbligatorietà o meno della chiamata e le modalità della eventuale disponibilità concordata*

In tema di contribuzione, infine, i contributi sono legati al compenso effettivamente corrisposto, anche se questo è inferiore al minimale previsto dalla legge. É stata infatti stabilita una retribuzione convenzionale per il lavoro intermittente ed il lavoratore può versare la differenza contributiva nel caso in cui abbia avuto una paga inferiore a quella convenzionale o per i periodi in cui ha percepito la sola indennità di disponibilità.

⇒ **Tempo determinato**

In tema di tipologie contrattuali la normativa attuale consente di assumere a tempo determinato (d.lgs.n.368/2001) a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Devono sussistere dunque motivazioni economiche in senso lato, connesse all'andamento della produzione, al tipo di organizzazione del lavoro e dell'attività produttiva.
Pertanto le imprese dovrebbero indicare nella lettera di assunzione del lavoratore la ragione per la quale fanno ricorso al contratto a termine (attività stagionale).
Si ricorda inoltre che la legge stabilisce che i *contratti di assunzione stipulati per ragioni di stagionalità o conclusi per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, sono esclusi da limiti quantitativi e, perciò, senza alcun vincolo numerico per le singole imprese balneari che esercitano la loro attività nella sola stagione estiva.*
La stipula del contratto deve essere effettuata in forma scritta (la scrittura non è necessaria quando la durata non è superiore a dodici giorni).

⇒ **Extra o surroga**

E' possibile assumere **personale extra** per speciali servizi con durata massima di 3 giorni (è sempre prevista la comunicazione al collocamento entro i 5 giorni successivi all'assunzione).

Il compenso orario onnicomprensivo (13^ e 14^ mensilità, TFR) è il seguente :

Livello	Fino a giugno 2005	Da luglio 2005
4	10,94	11,10
5	10,43	10,58
6s	9,97	10,12
6	9,85	10,00
7	9,22	9,36

⇒ **Collocamento**

Senza inoltrarci nei particolari sottolineiamo alcuni punti fondamentali:

- fino all'emanazione del decreto interministeriale che stabilirà il modello unificato e la data a partire dalla quale dovrà essere effettuata la comunicazione contestuale dell'assunzione (valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, o di altre forme previdenziali sostitutive o

Confcommercio Chieti

esclusive), le assunzioni dovranno essere effettuate ancora con il vecchio sistema (comunicazione al Centro per l'impiego entro i 5 gg. dall'inizio del rapporto, denuncia INAIL entro le 24 ore)

- è stato soppresso il libretto di lavoro (lo stato di disoccupazione potrà essere comprovato con la presentazione da parte dell'interessato di un'autodichiarazione)
- l'assunzione è diretta da parte di qualsiasi datore di lavoro e per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (salvo le norme per i lavoratori extracomunitari)
- sono state soppresse le liste di collocamento ad eccezione di quelle dello spettacolo, dei disabili e quelle di mobilità
- all'atto dell'assunzione i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 ossia l'identità delle parti, il luogo di lavoro, data di inizio del rapporto, durata del periodo di prova, inquadramento, livello, qualifica, retribuzione, durata ferie, orario di lavoro, termini di preavviso in caso di recesso (informazioni che possono essere date anche con un semplice rinvio al CCNL applicato).

⇒ **Orario di lavoro**

In tema di **orario di lavoro settimanale** è stabilito l'orario di 40 ore per il personale impiegatizio e di 44 per quello non impiegatizio.

Il lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore, da fruire in maniera continuativa, salvo il caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, che è prevista una pausa giornaliera se l'orario supera il limite di 6 ore di almeno 10 minuti, la cui collocazione dovrà tenere conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo, che il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un riposo di almeno 24 ore consecutive di regola in coincidenza con la domenica da cumularsi con il riposo giornaliero, ad eccezione delle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (il riposo può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica).

In tema di **lavoro notturno** ricordiamo la possibilità di adibire al lavoro notturno gli apprendisti maggiorenni (confermato invece il divieto per quelli minorenni).

*

Ritenendo di fare cosa utile alleghiamo i seguenti schemi :

- *tabella con le retribuzioni aggiornate fino a giugno 2005 (**TAB 1**) e con le retribuzioni da corrispondere a partire da luglio 2005 **(TAB 1/A)***
- *tabella riepilogativa delle aliquote contributive in vigore (**TAB 2**).*

SIB/CONFCOMMERCIO
Chieti

Confcommercio Chieti

TAB 1

IMPRESE BALNEARI – RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE					
Fino a giugno 2005					
Livello	**Classificazione**	**Paga Base**		**Contingenza**	
		Aziende di I e II Cat.	**Aziende di III e IV Cat**	**Aziende di I e II Cat.**	**Aziende di III e IV Cat.**
QA	Direttore	1.160,08	1.154,40	542,70	542,19
I	Vice Direttore	932,00	926,84	536,71	536,24
II	Ispettore, Cassiere Centrale, Interprete, Infermiere Diplomato	810,82	806,43	531,59	531,2
III	Capo assistente ai bagnanti, Istruttore ginnastica correttiva, Capo operaio	737,85	733,98	528,26	527,91
IV	Segretario, Operaio specializzato, Infermiere, Pedicurista, Manicurista, Massaggiatore, Barbiere e parrucchiere, Istruttore di nuoto, Stenodattilografo con funzioni di segreteria	669,65	666,29	524,94	524,64
V	Assistente ai bagnanti, Cassiere, Magazziniere comune, Addetto con mansioni d'ordine, Dattilografo, Addetto vendita biglietti, Operaio qualificato	597,97	594,87	522,37	522,09
VI S	Maschera, Guardiano notturno	556,72	553,88	520,64	520,38
VI	Inserviente di stabilimento, Operaio comune, Lavandaio	541,50	538,66	520,51	520,25
VII	Guardarobiera clienti, Addetto esclusivamente pulizia servizi igienici	476,78	474,20	518,45	518,22

Confcommercio Chieti

TAB 1/A

IMPRESE BALNEARI – RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE da luglio 2005					
Livello	**Classificazione**	**Paga Base**		**Contingenza**	
		Aziende di I e II Cat.	**Aziende di III e IV Cat**	**Aziende di I e II Cat.**	**Aziende di III e IV Cat.**
QA	Direttore	1.185.73	1.180,05	542,70	542,19
I	Vice Direttore	954.20	949,04	536,71	536,24
II	Ispettore, Cassiere Centrale, Interprete, Infermiere Diplomato	831,07	826,68	531,59	531,2
III	Capo assistente ai bagnanti, Istruttore ginnastica correttiva, Capo operaio	756,90	753,03	528,26	527,91
IV	Segretario, Operaio specializzato, Infermiere, Pedicurista, Manicurista, Massaggiatore, Barbiere e parrucchiere, Istruttore di nuoto, Stenodattilografo con funzioni di segreteria	687,65	684,29	524,94	524,64
V	Assistente ai bagnanti, Cassiere, Magazziniere comune, Addetto con mansioni d'ordine, Dattilografo, Addetto vendita biglietti, Operaio qualificato	614,92	611,82	522,37	522,09
VI S	Maschera, Guardiano notturno	572,92	570,08	520,64	520,38
VI	Inserviente di stabilimento, Operaio comune, Lavandaio	557,55	554,71	520,51	520,25
VII	Guardarobiera clienti, Addetto esclusivamente pulizia servizi igienici	491,78	489,20	518,45	518,22

Confcommercio Chieti

TAB 2

TABELLA RIEPILOGATIVA

Aliquote contributive per le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dai Pubblici Esercizi e dagli Stabilimenti Balneari in vigore dal **1 gennaio 2005**.

☑ **Iscritti albo commercio**

	Datori di lavoro	Lavoratori	Totale
Fondo pensioni	23,81	8,89 (*)	32,70
Disoccupazione	1,48	-	1,48
Assegni fam.ri	-	-	-
Fondo garanzia TFR	0,20	-	0,20
Indennità malattia	2,44	-	2,44
Contributo aggiuntivo (Esclusi stabilimenti balneari e alberghi diurni)	0,77	-	0,77
Indennità maternità	-	-	-

☑ **Non iscritti albo commercio**

	Datori di lavoro	Lavoratori	Totale
Fondo pensioni	23,81	8,89 (*)	32,70
Disoccupazione	1,61	-	1,61
Assegni fam.ri	1,68	-	1,68
Fondo garanzia TFR	0,20	-	0,20
Indennità malattia	2,44	-	2,44
Contributo aggiuntivo (Esclusi stabilimenti balneari e alberghi diurni)	0,77	-	0,77
Indennità maternità	0.24	-	0.24

INAIL	Datori di lavoro	Lavoratori	Totale
Caffè bar	1,60	-	1,60
Ristoranti	2,20	-	2,20
Laboratori pasticceria	3,20	-	3,20
Stabilimenti balneari	3,50	-	3,50

(*) Sulla quota di retribuzione annua eccedente il limite annuo di € **38.641,00** (€ **3.220,00** mensili) è dovuta, a carico del lavoratore, un'aliquota aggiuntiva dell'1%.

* * *

Confcommercio Chieti